



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1225/ 2021/IV

Il Consiglio, nella seduta del 19 ottobre 2021, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Richiamato in modo particolare l'art. 11, co. 4, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, in cui è previsto che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto;

Considerato che l'articolo 11, co. 4, lettera c) si applica esclusivamente alle richieste di assegnazione al medesimo incarico per trasferimento di sede;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato da ultimo con il decreto legislativo 4.5.2017, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera consiliare n. 2010 del 23.10.2012, per la parte vigente con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Richiamata la delibera consiliare n. 1833 del 6.09.2016 che prevede l'accessibilità agli incarichi direttivi e semidirettivi delle commissioni tributarie regionali e provinciali anche dei magistrati contabili in servizio o a riposo;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 1.12.2020 pubblicata nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 310 del 15.12.2020, recante i *"Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera"*;

Richiamata la delibera consiliare n. 1469 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il bando di concorso interno n. 9/2020 riservato ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente della Commissione tributaria provinciale di Bari;

Richiamato l'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – sezione Concorsi - il giorno 8.01.2021, con cui, in deroga al disposto dell'articolo 4 del Bando, si prevede la possibilità per i partecipanti di indicare validamente nel modulo informatico di domanda un indirizzo PEC anche diverso da quello istituzionale;

Richiamate le istruzioni per la presentazione della domanda in modalità telematica mediante apposita procedura web, pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – sezione Concorsi - il giorno 5.02.2021;

Richiamata la delibera consiliare n. 399 del 30.03.2021 con cui si chiarisce che "in tutti i casi in cui la funzione sovraordinata di ultima istanza prima del Consiglio di Presidenza versi in situazione di conflitto di interesse/incompatibilità nei confronti del partecipante al concorso, la valutazione è attribuita, in sostituzione, a chi esercita le funzioni vicarie secondo la normativa vigente, con provvedimento motivato comunicato anche al Consiglio di Presidenza";

Viste le domande dei candidati che hanno partecipato al bando di concorso n.9/2020 e le schede triennali trasmesse dalle Commissioni tributarie di appartenenza relativamente ai criteri di valutazione *“diligenza -laboriosità” ed “attitudine”*;

Considerato che l'attività prestata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali è stata valutata, ai fini dell' *“esperienza”* con riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti, e il punteggio è stato attribuito a decorrere dalla data del giuramento e/o dell'immissione nelle funzioni;

Visti i verbali della Commissione IV Concorsi relativi all'esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l'attribuzione dei punteggi relativi alla *“esperienza”* *“diligenza -laboriosità”*, ed *“attitudine”*, come desumibili dalla documentazione prodotta, dalla scheda triennale e dal parere redatto dall'Organo competente;

Richiamato l'articolo 3, ultimo comma, del bando, in cui è disposto che “i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per l'intera durata della procedura, dalla presentazione dell'istanza alla formazione della graduatoria, pena l'esclusione;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso**, ai sensi del combinato disposto di cui **agli artt. 3, e 4 co. 7 e 14, del bando**, coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso in modo difforme alle modalità previste;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 2 – lettera a) - del bando**, coloro che, alla data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, hanno superato il limite di età previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i.;

Ritenuto, che devono essere **esclusi dal concorso**, per quanto disposto **all'articolo 2, comma 1 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i, e all'articolo 3 del bando**, coloro che entro i quattro anni successivi alla data della formazione della graduatoria raggiungeranno il settantacinquesimo anno di età;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c) del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i**, i concorrenti richiedenti l'assegnazione del medesimo incarico per trasferimento di sede, i quali sono stati immessi nelle funzioni ricoperte alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso da meno di due anni;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso** i candidati che non sono in possesso dei requisiti di cui **all'art. 3, commi 1 e 3** del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i o che non hanno dichiarato di essere Componenti che già rivestono le funzioni del medesimo incarico richiesto;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del bando**, i candidati revocati o destituiti dalle funzioni;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del bando**, i candidati sospesi dalle funzioni;

Ritenuto che devono essere **esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del bando**, coloro nei cui confronti, nell'ultimo quinquennio, è stata erogata una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;

Rilevato che le domande prodotte dagli aspiranti sono tutte indicate nell'allegato di cui all'elenco A) che deve considerarsi parte integrante della presente delibera;

D E L I B E R A

di approvare la graduatoria unica - di cui all'allegato "ELENCO A-GRADUATORIA", che fa parte integrante della presente delibera - del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Bari;

A V V I S A

Come previsto all'articolo 8 del bando, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà comunicare, **pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico** per il quale è risultato vincitore entro il **termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo *PEC* indicato nella domanda di partecipazione.

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza automatica del candidato dalle ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato.

Le comunicazioni all'interessato verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dal candidato.

Saranno in ogni caso valide a tutti gli effetti di legge – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il vincitore dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i., e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

D I S P O N E

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, **la presente delibera e l'allegato - "ELENCO A-GRADUATORIA"**, saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia

tributaria ["www.giustizia-tributaria.it"](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione *"PUBBLICITÀ LEGALE"* e nella sezione *"CONCORSI"*.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 ed aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018, e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione *"REGOLAMENTI"*. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione *"OPERAZIONE TRASPARENZA"*.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria
- ai Presidenti e ai Direttori delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

IL PRESIDENTE

Firmatario1

ELENCO A GRADUATORIA - DELIBERA N. 1225 DEL 19.10.2021									
N. PROGR.	Cognome	Nome	Data nascita	Incarico	Esperienza	Diligenza - Laboriosità	Attitudine		TOTALE PUNTEGGIO
							Attitudine (Tabelle C e D - lettere da a) ad f) - Ris.n. 3/2020)	Formazione (Tabelle C e D - lettera g) - Ris.n. 3/2020)	
1	SILVESTRI	SILVIO IGNAZIO	30/01/1951	PC CTP BOLOGNA	83,00	15,00		4,00	102,00
2	DE LUCE	ANTONIO	09/02/1953	PC CTP TRANI	83,50	15,00		0,00	98,50
3	DI GIACOMO	VINCENZO	25/01/1955	PC CTP CAMPOBASSO	80,00	16,00		1,50	97,50
4	TOMASICCHIO	ANGELA	31/05/1956	PS CTP BARI	63,00	17,00		2,20	82,20
5	MARTINELLI	ANGELO	17/08/1954	PS CTP ROMA	67,00	10,00	3,50	0,00	80,50
6	GRILLO	SALVATORE	15/10/1959	PS CTP BARI	64,00	8,50	3,00	0,00	75,50
7	VETRONE	LANFRANCO	19/06/1952	PC CTP MATERA	59,50	14,00		1,40	74,90
8	BARRELLA	LUIGI	21/06/1961	PS CTP SALERNO	62,50	7,50	2,50	0,80	73,30
9	SABINO	ANTONIO	11/03/1957	PS CTP NAPOLI	17,50	8,50	2,50	0,00	28,50
10	BUFFA	FRANCESCO	22/08/1967	PS CTP LECCE	15,00	6,50	2,50	1,15	25,15
11	APRILE	STEFANO	10/05/1966	VPS CTP NAPOLI	13,00	8,50	2,50	0,00	24,00
12	MAGGIORE	GIANCARLO	02/08/1970	GIU CTR PUGLIA	8,00	4,45	1,00	0,00	13,45